



**Linee generali di indirizzo nella materia individuata dall'art. 7, comma 1, lett. d)  
del CCNL del Comparto Sanità 2019-2021**

In relazione alla possibilità da parte delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale di richiedere al personale del ruolo sanitario, sussistendo i presupposti e le condizioni, prestazioni aggiuntive, si emanano le seguenti linee generali di indirizzo.

L'art. 11, comma 1 del Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito nella Legge n. 56 del 26 maggio 2023, prevedeva che per l'anno 2023 le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, per affrontare la carenza di personale infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, potessero ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) del CCNL del personale del comparto sanità 2019-2021, per le quali la tariffa oraria poteva essere aumentata fino a 50,00 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, per complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico, per l'anno 2023.

Il comma 1-bis dell'articolo in parola disponeva inoltre l'applicazione delle disposizioni sopra illustrate, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e di II livello del Servizio sanitario nazionale.

Al fine di far fronte alla relativa spesa la norma ha messo a disposizione delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano la somma di 20 milioni di euro destinati al personale infermieristico. La tabella B) allegata al D.L. n. 34/2023 convertito con Legge n. 56/2023 ha assegnato alla Regione del Veneto 1.645.973,00 euro per il personale infermieristico.

Tali risorse sono state ripartite tra le Aziende del SSR con Deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 27 giugno 2023 e con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale in fase di sottoscrizione.

La Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di bilancio 2024), all'art. 1, comma 219, sempre per far fronte alla carenza di personale sanitario, nonché ridurre le liste di attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, estende l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 11 del D.L. 34/2023, convertito nella L. n. 56/2023, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi all'art. 7, comma 1, lettera d) del CCNL 2.11.2022, nonché a tutto il personale sanitario operante nelle Aziende ed Enti del comparto sanità.

Inoltre, la norma succitata prevede che per le predette attività la tariffa oraria può essere aumentata fino a 60,00 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

Il successivo comma 220 della L. n. 213/2023 autorizza, per far fronte a tale finalità, una somma pari a 80 milioni di euro a livello nazionale per il personale sanitario del comparto sanità, cui possono accedere tutte le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, secondo la ripartizione effettuata dall'Allegato III alla medesima L. n. 213/2023, che costituisce limite di spesa per le finalità di cui trattasi.

Segnatamente, in base alla ripartizione su richiamata sulla scorta della quota d'accesso relativa all'anno 2022, pari all'8,23%, la quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive del personale sanitario del comparto sanità spettante alla Regione Veneto è pari a 6.584.000,00 euro.

Tale quota comprende anche il finanziamento dell'attività aggiuntiva per il personale sanitario al fine di garantire il proseguimento della riduzione dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e il rifinanziamento anche per l'anno 2024 dei piani operativi per l'abbattimento delle liste d'attesa e delle liste di galleggiamento, ai sensi dell'art. 1, comma 232, della L. n. 213/2023 che consente alle Regioni di utilizzare una quota non superiore allo 0,4% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024, recepita dalla Regione Veneto con DGR n. 26 del 16 gennaio 2024.



Al fine di dare applicazione uniforme dell'istituto in ambito regionale, con le presenti linee generali di indirizzo si conviene l'utilizzo dell'istituto, la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Aziende, la determinazione dei destinatari nonché la misura delle tariffe orarie da corrispondere al personale sanitario del comparto in relazione alla richiesta di svolgimento delle prestazioni aggiuntive in parola. In particolare si evidenzia che l'istituto:

- a) riveste carattere di eccezionalità e temporaneità e non può essere utilizzato quale strumento di normale pianificazione delle attività istituzionali;
- b) può essere utilizzato di norma a fronte della carenza di personale del ruolo sanitario del comparto sanità, a tempo indeterminato o determinato, rispetto alle previsioni dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ai sensi della DGR n. 677 del 15 maggio 2018 recante indicazioni per l'applicazione per la predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP) da parte delle Aziende ed Enti del SSR e della DGR n. 1717 del 30 dicembre 2022 con la quale sono state approvate le "Linee guida per la predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale" e, segnatamente:
  - a fronte di effettive insufficienze, anche improvvise, degli organici dei profili professionali del ruolo sanitario del comparto sanità;
  - per garantire i servizi ambulatoriali per l'utenza esterna e l'utilizzo delle apparecchiature diagnostiche nei giorni e negli orari stabiliti dall'articolo 38, comma 13, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;
  - solo laddove risulti oggettivamente impossibile il ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato o determinato per mancanza di graduatorie e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure concorsuali;
  - in presenza di improvvisi aumenti di domanda di prestazioni.
- c) va utilizzato in via prioritaria come strumento eccezionale e temporaneo per il contenimento delle liste di attesa nonché per la riduzione del ricorso alle esternalizzazioni, concorrendo all'incremento dell'offerta di prestazioni e/o per obiettivi aggiuntivi;
- d) l'unico criterio di esclusione dall'ammissione all'istituto delle prestazioni aggiuntive riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, come previsto dall'art.74 comma 7 del CCNL 2 Novembre 2022.
- e) restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

Con il presente documento, pertanto, al fine di fornire modalità applicative per tutte le Aziende si concorda quanto segue:

- 1) le risorse a disposizione delle Aziende per il finanziamento dell'istituto sono quelle assegnate dal finanziamento di cui all'articolo 1, comma 220 della L. n. 213/2023, ammontante per la Regione del Veneto a 6.584.000,00 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
- 2) le risorse a disposizione per l'anno 2024 sono ripartite tra le Aziende ed Enti del SSR tenendo conto delle richieste espresse in relazione al Piano di recupero delle liste di attesa e sulla base dell'incidenza del personale in servizio. In particolare è stato attribuito un peso pari all'75% all'incidenza del personale del comparto in servizio e del 25% alla programmazione delle prestazioni aggiuntive del comparto relative al I semestre 2024, così come presentate nei Piani aziendali per il recupero delle liste di attesa:



| Azienda                | Risorse prestazioni aggiuntive - Anno 2024 |
|------------------------|--|
| 501 - Dolomiti         | 422.974,52 €                               |
| 502 - Marca Trevigiana | 851.188,82 €                               |
| 503 - Serenissima      | 771.224,99 €                               |
| 504 - Veneto Orientale | 296.524,41 €                               |
| 505 - Polesana         | 339.685,63 €                               |
| 506 - Euganea          | 1.225.283,59 €                             |
| 507 - Pedemontana      | 461.189,91 €                               |
| 508 - Berica           | 696.622,51 €                               |
| 509 - Scaligera        | 476.209,71 €                               |
| 901 - AOU di Padova    | 475.358,10 €                               |
| 912 - AOUI di Verona   | 407.346,36 €                               |
| 952 - IOV              | 160.391,46 €                               |
| <b>Totale</b>          | <b>6.584.000,00 €</b>                      |

- 3) le Aziende ed Enti del SSR, sulla base delle risorse ripartite, definiranno un piano di utilizzo delle stesse che sarà oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali a livello aziendale. Tale piano sarà oggetto di monitoraggio periodico i cui esiti saranno parimenti presentati in sede di confronto aziendale;
- 4) tutte le prestazioni aggiuntive effettuate da tutti i profili professionali del ruolo sanitario con rapporto di lavoro a tempo pieno ad integrazione dell'attività istituzionale saranno remunerate, per l'anno 2024 e comunque fino ad eventuali diverse indicazioni definite in sede di confronto regionale, nei limiti delle risorse a disposizione, nella misura di 50,00 euro orari al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione;
- 5) il riparto in parola e la relativa tariffa oraria potranno essere oggetto di revisione a seguito della verifica dell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive con riferimento al I° semestre dell'anno;
- 6) il pagamento delle prestazioni aggiuntive in parola avrà la stessa periodicità del pagamento delle altre voci accessorie;
- 7) le Aziende ed Enti del SSR E LA Regione si impegnano ad approfondire la problematica del coinvolgimento di altri profili professionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

